



Sentenza

n. 126 /2024

n. 30620

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito **TENORE** Presidente

Gabriele **VINCIGUERRA** Giudice

Pia **MANNI** Giudice– relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30620** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 17.1.2024 nei confronti di:

G.I. Omissis, Omissis, Omissis, Omissis

VISTO l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio.

UDITO nell'udienza pubblica del 22.5.2024, con l'assistenza del Segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero Marcella Tomasi, nessuno presente per la convenuta.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 17.1.2024, ritualmente notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre, la Procura Regionale ha citato in giudizio C.E. L.L. e G.I. al fine di

sentirli condannare al risarcimento del danno indiretto di € 5.400,00 subito dalla A.S.S.T. Omissis.

La *notitia damni* è costituita dalla nota del 25.02.2020 con la quale il Direttore Generale dell'A.S.S.T. Omissis ha trasmesso alla Procura la documentazione relativa al sinistro C.GF.

Dalla documentazione è emerso che in data Omissis il sig. C. veniva sottoposto ad intervento di Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis.

In data 27.6.2016, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis.

Il Omissis, il sig. C. Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis.

In data Omissis, il paziente veniva dimesso e, in data Omissis. Omissis, Omissis, Omissis.

In data 30.1.2017 le eredi del sig. C. inoltravano all'Azienda una richiesta di risarcimento del danno causato al *de cuius*, secondo la perizia di parte, Omissis. Omissis, Omissis, Omissis.

L'Azienda comunicava ai sanitari che avevano eseguito l'intervento del Omissis, la richiesta risarcitoria e con mandati di pagamento del 15.1.2020 versava alle eredi del paziente, a titolo transattivo, la somma di € 7.200,00.

Ritenendo sussistenti tutti i presupposti della responsabilità amministrativa, la Procura notificava l'invito a dedurre a C.E. (primo operatore), L. L. (secondo operatore), F. L. (terzo operatore) e G.I. (Omissis,), imputando a ciascuno una quota pari al 25% del danno complessivo. F. L. provvedeva al pagamento della sua

quota, pari a € 1.800,00, per cui la sua posizione veniva archiviata. C.E. e L.L. presentavano controdeduzioni senza chiedere l'audizione personale. G.I. non controdeduceva e non chiedeva l'audizione.

Ritenendo le controdeduzioni non idonee a superare i motivi di addebito la Procura depositava l'atto di citazione per il residuo danno.

Con decreto n. 1 del 18.1.2024 il Presidente di questa Sezione, visto che l'addebito era di importo inferiore a € 10.000,00 e visto che nell'atto di citazione il PM non si era opposto all'applicazione del rito monitorio, ai sensi dell'art. 131 CGC, ha determinato la somma da pagare in € 900,00 ciascuno, comprensivi di rivalutazione monetaria e interessi legali maturati sino alla data dell'ordinanza prevista dall'art. 132, comma 3 c.g.c., oltre agli interessi legali decorrenti dalla predetta data e sino al soddisfo e alle spese del giudizio, fissando per l'accettazione il termine di giorni 30. In data 27.2.2024 i convenuti C.E. e L.L. depositavano la dichiarazione di accettazione.

Con ordinanza n. 8 del 7.3.2024 il Presidente, ai sensi dell'art. 132 CGC, ha ordinato a C.E. di pagare la somma di € 900,00 comprensivi di rivalutazione monetaria e interessi legali maturati sino alla data della presente ordinanza, oltre agli interessi legali decorrenti dalla predetta data e sino al soddisfo e alle spese del giudizio liquidate in € 63,80 dichiarando definito il giudizio nei

confronti del convenuto e analogamente ha provveduto nei confronti di L.L. con ordinanza n. 9 del 7.3.2024.

G.I. non ha accettato il rito monitorio e non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 22.5.2024, nessuno presente per la convenuta, il Pubblico Ministero ha insistito per l'accoglimento della domanda e la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il giudizio concerne il danno indiretto subito dalla ASST Omissis per il risarcimento corrisposto agli eredi del sig. C. GF. in forza di transazione.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

1. Preliminarmente deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 93 CGC, la contumacia della convenuta G.I. la quale, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto di citazione in data 2.2.2024 tramite consegna nella sua casella PEC ai sensi degli artt. 6, comma 4 e 88, comma 6 CGC, non si è costituita in giudizio.

2. Il rapporto di servizio è pacifico in quanto, all'epoca dei fatti, la convenuta era dipendente della ASST Omissis con le mansioni di Omissis,.

3. La condotta è pienamente provata dalla documentazione prodotta e dalla mancata contestazione dei fatti di causa da parte della convenuta (art. 95 CGC). Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che:

-in data Omissis, il sig. C. GF. è stato sottoposto ad Omissis.

Omissis, Omissis, Omissis. presso Omissis. Omissis, Omissis,

Omissis. (cfr. relazione Omissis. Omissis, Omissis, Omissis.

relazione medico legale D.T.; relazione medico legale U.G.,

relazione medico legale dott. M.M.);

-in data 27.6.2016 la Omissis, Omissis, Omissis. Nel corso del

Omissis, Omissis, Omissis (cfr. relazione Omissis. Omissis,

Omissis, Omissis. relazione medico legale D.T.; relazione medico

legale U.G., relazione medico legale dott. M.M.):

-in data Omissis, Omissis, Omissis il Omissis, per cause non

ric conducibili al sinistro sanitario del Omissis, (cfr relazione

medico legale U.G., relazione medico legale dott. M.M.).

4. Il perito medico legale ha affermato che Omissis, Omissis,

Omissis, Omissis” (perizia M.). È, quindi, evidente che, nel caso

di specie, la conta Omissis è stata omessa, a dispetto di quanto

risulta dalla relazione chirurgica e dalla scheda intraoperatoria o

non è stata eseguita con il dovuto scrupolo. Tale condotta, sulla

base dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza

di legittimità e contabile, è da qualificarsi illecita e connotata da

grave colpa in quanto connotata da una inescusabile leggerezza

che comporta una devianza macroscopica dai canoni di diligenza

e perizia tecnica che devono distinguere l’attività dei sanitari. La

Omissis, è un’attività che non presenta particolari difficoltà, ma

che costituisce una procedura di *routine* che richiede soltanto

l’esercizio della normale diligenza (tra le altre: sez. I app.,

	24.1.2024 n. 10; sez. II app., 2.11.2021 n. 388; sez. II app.,	
	31.7.2019 n. 278; sez. Toscana, 7.10.2022 n. 309; sez.	
	Basilicata, 10.1.2022 n. 1; sez. Lombardia, 15.11.2021 n. 306;	
	sez. Toscana, 22.3.2021 n. 104; sez. Sicilia, 26.9.2018 n. 566).	
	La dimenticanza di Omissis, costituisce, infatti, evento	
	largamente prevedibile e prevenibile mediante l'esatta esecuzione	
	delle regole di cautela basilari e indispensabili per evitare tale	
	grave rischio. Oltre a violare la Raccomandazione n. 2 del marzo	
	2008 con cui il Ministero della Salute ha introdotto varie schede	
	di tracciabilità dei dispositivi medici utilizzati durante gli	
	interventi chirurgici, la condotta dei sanitari che eseguirono	
	l'intervento del Omissis, tra i quali la convenuta quale Omissis,	
	ha violato le più elementari regole della buona pratica. I sanitari,	
	ognuno per la parte di propria competenza, avrebbero dovuto	
	esplorare Omissis, Omissis. Omissis, Omissis, come prescritto	
	nella Raccomandazione ministeriale.	
	La Omissis è obbligo gravante su tutti i componenti <i>dell'equipe</i>	
	medica nell'ottica della collaborazione continua, nell'ambito delle	
	rispettive sfere di competenza, imposta a tutti i coloro che	
	partecipano all'atto chirurgico ivi compreso, quindi, Omissis. La	
	Suprema Corte ha in varie occasioni (Cass. pen. n. 36229/2014)	
	ribadito che " <i>Omissis, Omissis. Omissis, Omissis</i> (sez. II app.,	
	12.9.2023 n. 250). Non vi è dubbio, quindi, che anche la	
	convenuta debba rispondere per la sua disattenzione e	
	negligenza.	
	6	

	5. Non vi è incertezza nemmeno sulla sussistenza del nesso	
	causale, come risulta dalla documentazione e come	
	esplicitamente riferito dal medico legale: “ <i>Omissis, Omissis.</i>	
	<i>Omissis, Omissis</i> ” (perizia G.) e, peraltro, non risulta che il	
	paziente abbia subito <i>Omissis</i> , Se la <i>Omissis</i> , fosse stata	
	effettuata correttamente, l’evento non si sarebbe verificato. E’	
	incontestato, infatti, che il paziente ha dovuto <i>Omissis</i> , e che	
	l’Amministrazione ha dovuto risarcirlo. Il danno subito dalla	
	Azienda Ospedaliera è, pertanto, conseguenza immediata e	
	diretta della condotta del convenuto.	
	6. Sussiste anche il danno erariale concreto ed attuale	
	consistente nell’esborso da parte dell’Amministrazione, in	
	esecuzione della transazione, dell’importo complessivo di €	
	7.200,00. Tenuto conto del pagamento spontaneo della sua	
	quota da parte di uno dei presunti responsabili in fase	
	preprocessuale, la Procura ha ripartito il residuo danno di €	
	5.400,00 tra i componenti l’ <i>equipe</i> medica convenuta,	
	addebitando loro pari quote del 25% l’una, pari a € 1.800,00	
	ciascuno.	
	La convenuta deve, pertanto, essere condannata a risarcire la	
	ASST <i>Omissis</i> corrispondendo la quota a lei imputabile di €	
	1.800,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell’esborso e	
	interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo.	
	7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in	
	dispositivo.	
	7	

	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea:	
	DICHIARA la contumacia della convenuta G.I.	
	CONDANNA G.I. a corrispondere alla ASST Omissis l'importo di €1.800,00, oltre rivalutazione monetaria sulla base dell'indice Istat a decorrere dalla data del 15.1.2020 e sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di deposito della sentenza al soddisfo.	
	Liquida le spese di giudizio a carico della convenuta soccombente in € 63,81 (sessantatre/81).	
	Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22.5.2024.	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	(Pia Manni)	(Vito Tenore)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 27/06/2024	
	Per Il Direttore di Segreteria	
	(dott. Federica Dainotti)	
	f.to digitalmente	
	(Dr.ssa Teresa De Sio)	
	f.to digitalmente	
	8	